

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **1067/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1067)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **24/11/1988**

Deposito del **06/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **14/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12968**

Atti decisi:

N. 1067

## SENTENZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1° e 3°, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 2, comma 2°, del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza), convertito in legge 12 giugno 1984, n. 219 promosso con l'ordinanza emessa il 27 novembre 1987 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra INPS e Pisano Francesco iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. - Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 27 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo e terzo comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79, e 2, secondo comma, del d.l. 17 aprile 1984 n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984 n. 219, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione degli assegni familiari, ricomprendono nel calcolo annuale del reddito familiare complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente al periodo di paga in corso, anche gli emolumenti relativi ad anni anteriori e soggetti a tassazione separata, escludendo soltanto i trattamenti di fine rapporto.

Tale disciplina è ritenuta contrastante con l'art. 3 Cost., in quanto comporta per i lavoratori subordinati, che percepiscono con ritardo emolumenti afferenti ad anni precedenti il periodo di paga in corso, un trattamento peggiore rispetto agli altri lavoratori che, nell'identica situazione, hanno percepito tempestivamente gli stessi emolumenti.

Il giudice remittente ravvisa inoltre una violazione dell'art. 31 Cost., "atteso che la normativa in esame pone limiti ingiustificati e irrazionali a provvidenze tendenti ad agevolare con misure economiche la famiglia".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione di parti. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che il criterio di cassa adottato dal legislatore attraverso il richiamo all'imponibilità IRPEF risponde razionalmente all'esigenza di adeguare l'intervento di sostegno economico al parametro concreto della disponibilità di mezzi che si verifica, nel periodo in considerazione, per la famiglia cui deve provvedere il lavoratore". Perciò, come non è possibile tenere conto, nel valutare le condizioni economiche del lavoratore in un determinato anno, di ciò che egli avrebbe dovuto percepire, ma che di fatto non gli è stato corrisposto - onde l'attribuzione delle maggiorazioni in questione e la definizione della loro misura possono risultare condizionate favorevolmente per il lavoratore da un ritardo nella corresponsione degli emolumenti dovutigli -, così non v'è ragione di non considerare, sempre ai fini della valutazione della situazione economica in cui versa la famiglia del lavoratore in un determinato anno le entrate in questo conseguite, pur se relative ad emolumenti maturati in anni precedenti.

Data la diversità concettuale tra l'imponibile annuale IRPEF (che ha carattere individuale) e il reddito (cumulativo) della famiglia rilevante ai fini della normativa denunciata, "non vale richiamare l'esclusione dal coacervo del reddito familiare del trattamento di fine rapporto (giustificata dalle peculiari finalità di tale erogazione) per inferirne la necessità di analoga esclusione di altri proventi solo perché soggetti, a pari del trattamento di fine rapporto, a diverso e separato computo in sede di definizione degli imponibili IRPEF per lo stesso anno di tassazione".

Privo di autonomo rilievo appare infine, a giudizio dell'Avvocatura, il riferimento all'art. 31 Cost. Rientra nell'autonomia del legislatore ordinario la definizione dei limiti di attuazione dei sostegni economici alle famiglie, in relazione alle diverse situazioni reddituali.

1. - Il Tribunale di Cosenza dubita della legittimità costituzionale, alla stregua degli artt. 3 e 31 Cost., dell'art. 6, primo e terzo comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79, nella parte in cui, ai fini della maggiorazione degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti, prevista nel precedente art. 5, include nel computo del reddito familiare complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente il periodo paga in corso, anche gli arretrati di retribuzione maturati in anni anteriori e soggetti a tassazione separata: inclusione confermata, per argomento a contrario, dall'art. 2, secondo comma, del successivo d.l. 17 aprile 1984 n.70, convertito in legge 12 giugno 1984 n. 219, pure impugnato, che ha escluso dal computo i soli trattamenti di fine rapporto.

2. - Le questioni non sono fondate.

La maggiorazione degli assegni familiari è concessa dal d.l. n. 17 del 1983 in ragione di un rapporto, che non deve essere inferiore al 70 per cento, tra i flussi salariali nella famiglia e il reddito familiare complessivo assoggettabile all'imposta personale sul reddito. Poiché il rapporto deve essere verificato anno per anno in base alle risultanze delle dichiarazioni annuali dei redditi dei componenti il nucleo familiare, è ragionevole che nel coarcevo dei redditi, da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno della maggiorazione di cui è causa, siano compresi anche gli arretrati di retribuzione percepiti nel periodo paga considerato, posto che essi pure concorrono a integrare la disponibilità di mezzi economici della famiglia in tale periodo.

Se non fossero conteggiati nell'anno di percezione, i redditi soggetti a tassazione separata dovrebbero essere conteggiati nell'anno di maturazione. Ma questa soluzione in primo luogo contrasterebbe con la ratio della legge, in quanto la spettanza della maggiorazione in quell'anno verrebbe determinata in base alla capacità economica potenziale, non effettiva, della famiglia; in secondo luogo offenderebbe il principio di economicità, addossando all'INPS l'onere di rifare i calcoli per quell'anno e provvedere alle rettifiche conseguenti, e ai lavoratori l'obbligo di restituire le somme che risultassero non spettanti.

La sentenza auspicata dal giudice a quo non già eliminerebbe una discriminazione, in realtà inesistente, a danno dei lavoratori che ricevono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al periodo paga in corso, bensì creerebbe una discriminazione a sfavore di "coloro che nell'identica situazione hanno percepito tempestivamente gli stessi emolumenti": i primi, infatti, avrebbero il privilegio di non vedere computati tali emolumenti né nell'anno in cui sono maturati, né nell'anno in cui sono stati (tardivamente) corrisposti.

3. - Il principio dell'art. 3 Cost. non è violato nemmeno dall'art. 2 del d.l. n. 70 del 1984, convertito nella legge n. 219 del 1984, che ha escluso dal computo del reddito familiare complessivo i trattamenti di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto non è formato da retribuzioni arretrate, anche se ai fini fiscali è trattato come tale, e comunque l'eccezione prevista dalla legge citata si giustifica in considerazione della funzione previdenziale propria del detto trattamento, la quale si proietta nel futuro ben oltre il periodo di riferimento del calcolo ai fini della maggiorazione degli assegni familiari.

4. - Priva di consistenza è, infine, la pretesa violazione dell'art. 31 Cost. La determinazione delle forme e della misura delle provvidenze economiche a sostegno dei nuclei familiari, e in particolare delle famiglie numerose, è materia di valutazione discrezionale del legislatore.

# LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79 ("Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione"), e dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 17 aprile 1984 n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984 n. 219 ("Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dal Tribunale di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*